

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **89/1972** (ECLI:IT:COST:1972:89)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **08/03/1972**; Decisione del **10/05/1972**

Deposito del **18/05/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6122 6123 6124 6125**

Atti decisi:

N. 89

SENTENZA 10 MAGGIO 1972

Deposito in cancelleria: 18 maggio 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 134 del 24 maggio 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 663 e 668, primo comma, del

codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dal pretore di Rho nel procedimento civile vertente tra Cislaghi Filippo e Salerno Rosario, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 15 marzo 1971 dal giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano nel procedimento civile vertente tra De Donato Giuseppe e Negri Pietro, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzi;

udito il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza 23 febbraio 1970, emessa nel procedimento civile di opposizione ex art. 615 del codice di procedura civile tra Cislaghi Filippo e Salerno Rosario, il pretore di Rho ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 663 e 668 del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dopo averne rilevato la non manifesta infondatezza e la rilevanza per la definizione del giudizio principale.

Avanti questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

La stessa questione, limitatamente all'art. 668 del codice di procedura civile, ma del pari in riferimento ai suddetti articoli della Carta, è stata sollevata altresì dal giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano con ordinanza del 15 marzo 1971, emessa nel procedimento civile vertente tra De Donato Giuseppe e Negri Pietro.

In quest'ultimo giudizio non vi è stata costituzione di parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - Poiché le cause hanno per oggetto sostanzialmente la medesima questione, esse possono essere riunite e decise con unica sentenza.

2. - L'art. 663, primo comma, del codice di procedura civile viene denunziato per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perché, dalla mancata comparizione dell'intimato, fa derivare la convalida della licenza o dello sfratto (in tal caso previa semplice dichiarazione del locatore di persistenza della morosità) mentre nel giudizio ordinario di cognizione, la stessa mancata comparizione produce effetti ben diversi. La norma inoltre violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia per il trattamento differenziato che ne deriva a seconda che l'intimato compaia o non all'udienza, ovvero a seconda che il

procedimento adottato sia quello ordinario di cognizione, o quello di convalida; sia perché opererebbe la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive (come è quello di locazione) in modo difforme da quanto prescrivono gli artt. 1454 e 1455 del codice civile. E violerebbe infine l'art. 111 Cost. in quanto il meccanismo automatico comparizione-convalida escluderebbe una seria motivazione del provvedimento, che non sia quella del richiamo agli articoli di legge.

3. - La questione non è fondata.

Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto - che è un procedimento sommario per il rilascio di un immobile tenuto in locazione per fine del contratto o per morosità - la mancata comparizione dell'intimato all'udienza assume decisiva rilevanza risolvendosi nel contegno processuale proprio di chi, avendo avuto conoscenza della citazione, volontariamente non si presenta al giudice, e dimostra in tal modo di non avere ragioni da far valere né interesse alcuno alla difesa.

Il fatto che la mancata volontaria comparizione è equiparata alla mancata opposizione vuol significare che, nell'uno e nell'altro caso, sussiste una carenza di interesse dell'intimato, la quale rende inutile l'esercizio del diritto di difesa nel merito, rimanendo ovviamente tale diritto integro per quanto attiene alla volontarietà o meno della mancata comparizione. Ed infatti la norma impugnata impone al giudice l'obbligo di ordinare la rinnovazione della citazione nel caso in cui risulti (od anche in quello in cui sembri probabile) che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione, o per caso fortuito o per forza maggiore.

Pur tenendo conto della diversità della materia, esiste analogia fra siffatta ipotesi e quella della mancata comparizione all'udienza dell'opponente a decreto penale di condanna. E, per il decreto penale, la Corte ha affermato che "la mancata comparizione non giustificata costituisce un comportamento processuale volontario del soggetto interessato che, o per la riconosciuta infondatezza dei motivi dedotti (nell'atto di opposizione) o per qualsiasi altra ragione, ammette che è venuto a cessare l'interesse a coltivare la opposizione o a proseguire il relativo giudizio" (sent. n. 46 del 1957).

Il giudice a quo vorrebbe dedurre la violazione del diritto di difesa dal fatto che, nel giudizio ordinario di cognizione, la mancata comparizione del convenuto consente la prosecuzione del processo in contumacia. Occorre invece considerare che le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale, e che nel caso in esame trattasi di un procedimento speciale predisposto dal legislatore per determinate finalità, fra le quali quella di definire il giudizio, evitando che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre, anche per lungo tempo, il godimento del bene locato. Ed in questi casi al legislatore è consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare.

Appare infine argomento di nessun pregio quello che, in caso di sfratto, la convalida è subordinata alla mera dichiarazione del locatore circa la persistenza della morosità; la quale anzi costituisce una ulteriore garanzia per l'intimato al quale sarebbe spettato l'onere di provare l'avvenuto pagamento.

Pertanto il diritto di difesa è assicurato dall'obbligo della citazione che comporta per l'intimato la facoltà di instaurare o meno il contraddittorio; dall'obbligo di rinnovare la citazione qualora il giudice accerti o ritenga probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire; ed infine dalla possibilità di esperire la tardiva opposizione nei casi previsti dall'art. 668 del codice di procedura civile.

4. - La questione non è fondata neppure in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Infatti, il trattamento differenziato prospettato dalla ordinanza di rimessione è giustificato dalla particolare struttura del procedimento speciale.

E non è violato neppure l'art. 111 Cost. dal momento che, il provvedimento di convalida deve essere motivato con l'accertamento dei presupposti che lo legittimano.

5. - Anche l'art. 668, che ha per oggetto l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza dell'intimato sarebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, viziato di illegittimità in riferimento agli artt. 24, 3 e 111 della Costituzione.

In merito all'art. 24 della Costituzione la Corte osserva che l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza dell'intimato costituisce il mezzo migliore che la legge possa apprestare per assicurare la tutela giurisdizionale; ed invero con tale forma di impugnazione il procedimento segue il suo corso regolare con tutte le garanzie del rito ordinario.

Le condizioni per l'ammissibilità della opposizione non tolgono efficacia alla tutela, come ritiene il giudice a quo. La prova della mancata conoscenza della citazione, il termine perentorio di dieci giorni, la cauzione ex art. 651, la valutazione del giudice sui gravi motivi che possono consentire la sospensione del processo esecutivo, rispondono ovviamente alla imprescindibile esigenza di regolamentare l'istituto anche per evitare sconfinamenti od abusi.

Sotto questo profilo, pertanto, l'art. 24 della Costituzione non è violato.

6. - La tutela giurisdizionale non è assicurata dall'articolo impugnato nella sola ipotesi - rilevata dall'ordinanza del giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano - in cui l'intimato, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o per forza maggiore.

L'art. 668 ammette l'opposizione nei soli casi di mancata conoscenza della citazione. Il principio innanzi chiarito del comportamento volontario del conduttore, posto a fondamento ed a giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato il quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non dipendenti dalla sua volontà, possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva opposizione alla convalida.

Pertanto, limitatamente a questa ipotesi, la Corte ritiene sussistente la violazione dell'art. 24 della Costituzione.

7. - Il principio di uguaglianza non è violato dall'art. 668, per le stesse ragioni esposte sopra in merito all'art. 663 del codice di procedura civile (vedi n. 4).

E la Corte ritiene infine che sia inammissibile, per mancanza di rilevanza, la questione sollevata nel senso che la norma impugnata, ammettendo soltanto il rimedio della opposizione tardiva, precluderebbe il ricorso per cassazione avverso la ordinanza di convalida, che sostanzialmente ha valore di sentenza, con ciò violando l'art. 111 della Costituzione. Il giudice a quo ha infatti preso occasione dall'art. 668 del codice di procedura civile per proporre una questione di legittimità costituzionale, la cui risoluzione non è necessaria per il giudizio di sua competenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza del 23 febbraio 1970 del pretore di Rho; b) dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla stessa ordinanza del pretore di Rho e, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza del 15 marzo 1971 del giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano;

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla suindicata ordinanza del pretore di Rho.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.